



## REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

### Art 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, le competenze ed i compiti della Facoltà di Ingegneria e Architettura e dei suoi organi in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo, al Regolamento Generale e alla Carta della Qualità dell'Ateneo.
2. La Facoltà di Ingegneria e Architettura ha autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto della Università. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 14/03/2022 e successivamente aggiornato in data 16/11/2022, nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente.
3. La Facoltà provvede alla promozione e all'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, nonché delle attività di terza missione ad esse correlate o accessorie. Alla Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione e la valutazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.
5. Afferiscono alla Facoltà di Ingegneria e Architettura i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale previsti dal Manifesto degli Studi annualmente approvato dagli organi competenti e riportati nell'Allegato A del Regolamento Didattico di Ateneo.

### Art 2 - Elementi costitutivi della Facoltà

1. La Facoltà è una struttura dipartimentale costituita da strutture didattiche, da strutture per la ricerca scientifica e strutture espressamente incaricate della terza missione. Essa consiste di Corsi di Studio, centri, laboratori, progetti e gruppi di ricerca. Ai fini del Regolamento Didattico di Ateneo, la Facoltà è una struttura didattica fondamentale.
2. Ove previsto dai relativi provvedimenti istitutivi, le strutture didattiche o quelle scientifiche o di terza missione possono realizzare obiettivi di più Facoltà ed acquisire quindi carattere interfacoltà. Tali strutture possono essere assistite da un apposito comitato scientifico.
3. Alla Facoltà afferiscono tutti i professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo sulla base dell'atto di reclutamento nell'Università o a seguito di successivi provvedimenti modificativi. Il criterio di assegnazione è di carattere dipartimentale e quindi riferito ad aree omogenee.
4. Con motivata istanza, sulla base di specifici impegni in attività di ricerca che interessino prevalentemente altre Facoltà, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad una Facoltà diversa da quella iniziale. Sull'istanza decide il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
5. L'afferenza non incide sull'impegno didattico, che è comunque riferito all'intero Ateneo, né sulla possibilità di partecipare a programmi scientifici interfacoltà.
6. Sono organi della Facoltà:
  - a) il Consiglio di Facoltà;
  - b) il Preside;
  - c) le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
  - d) il Consiglio di Presidenza.

### Art 3 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è costituito ai sensi dell'art.15 del vigente Statuto.



2. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

- a) il Preside della Facoltà, che lo presiede;
- b) tutti i professori di prima e di seconda fascia assegnati alla Facoltà;
- c) i rappresentanti dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- d) due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della Facoltà.

3. I ricercatori universitari sono rappresentati da un numero di componenti pari al doppio del numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale biennali o a ciclo unico attivi nella Facoltà all'atto della costituzione del Consiglio, con esclusione dei corsi ad esaurimento. Essi sono individuati ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.

4. I rappresentanti degli studenti sono individuati mediante le procedure elettorali previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

5. I responsabili di strutture didattiche e di ricerca della Facoltà fanno parte di diritto del Consiglio, in particolare i responsabili dei laboratori di area tecnica afferenti ai Centri di Ricerca, nonché ai laboratori del Polo Scientifico di Santa Panasia, come previsto dall'art.22 commi 2 e 3 dello Statuto.

6. Il Consiglio si insedia con almeno i membri di diritto di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2.

#### **Art 4 - Competenze del Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà attende in maniera sistematica e regolare al complesso dei compiti di cui all'articolo 15 dello Statuto.

2. Compito primario del Consiglio è quello di sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà. Il Consiglio risponde della puntuale implementazione delle politiche della qualità nelle strutture di competenza.

3. I Corsi di Studio operano nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti che li riguardano. I corsi di master, di dottorato di ricerca e di specializzazione sono inoltre disciplinati da regolamenti di settore. I centri, i laboratori, i progetti e i gruppi di ricerca sono disciplinati dai relativi regolamenti.

4. Con riferimento ai Corsi di Studio di cui all'art. 1 comma 5, il Consiglio di Facoltà elabora criteri, proposte e orientamenti generali, compresi quelli relativi alla programmazione delle attività e degli spazi didattici, delle sessioni di esame e dei relativi appelli, e cura che essi siano effettivamente adottati dai consigli di Corso di Studi.

5. Il Consiglio adotta, inoltre, ogni iniziativa utile al coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Il coordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, deve essere volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è fondamentalmente basato sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.

6. Tra le attività di coordinamento di competenza del Consiglio di Facoltà rientrano le decisioni relative alla internazionalizzazione dei Corsi di Studio, anche per quanto riguarda il coordinamento tra titoli di Atenei diversi, nonché in relazione alla eventuale erogazione della didattica in una lingua diversa da quella italiana.

7. Il Consiglio di Facoltà costituisce un Consiglio di Presidenza con compiti istruttori e di coordinamento. Ad esso il Consiglio di Facoltà delega specifiche funzioni tra le seguenti elencate:

- sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà;
- formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;
- definire gli elementi programmatici per le attività didattiche e scientifiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;
- proporre i criteri generali di Facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;



- svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Preside di Facoltà, che lo presiede;
- b) i Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà;
- c) un rappresentante dei Coordinatori responsabili dei Corsi di Dottorato afferenti alla Facoltà;
- d) un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato;
- e) un rappresentante dei responsabili di strutture didattiche e di ricerca della Facoltà;
- f) il Presidente della Commissione Paritetica di Facoltà;
- g) il rappresentante degli studenti più anziano tra i due eletti al Consiglio di Facoltà.

I membri ai punti c), d) ed e) del presente comma vengono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei rispettivi gruppi di appartenenza. Qualora la composizione del Consiglio di Presidenza non assicurasse la partecipazione di tutte le componenti del Consiglio di Facoltà, si provvederà all'integrazione con un membro nominato da ciascun gruppo di appartenenza non rappresentato.

#### **Art 5 - Funzionamento del Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà è un organo collegiale dell'Ateneo ed opera, pertanto, secondo le norme generali previste per tutti gli altri organi collegiali, con le specificazioni contenute nel presente regolamento.

2. Le riunioni del Consiglio di Facoltà hanno luogo nella sede della Facoltà o in altro spazio messo a disposizione dall'Ateneo e sono presiedute dal Preside della Facoltà o da un Professore da lui delegato. Le riunioni possono tenersi:

a. in seduta ordinaria;

b. in seduta straordinaria.

3. Sono ordinarie le sedute che si tengono, senza esigenza di alcuna specifica convocazione, sulla base del calendario annuale determinato preventivamente dal Preside. Tali sedute si svolgono secondo una cadenza regolare in quanto attengono al carattere sistematico dei compiti del Consiglio di Facoltà. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie coincide con la ricognizione da parte del Consiglio di Facoltà del complesso degli argomenti che, ai sensi dello Statuto, connotano le sue competenze e le sue prerogative.

4. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria dal Preside su argomenti puntuali ogni qualvolta egli lo ritenga indispensabile ed urgente o quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri o dagli organi centrali di governo dell'Ateneo, ovvero in occasione di audizioni di persone esterne al Consiglio stesso.

5. Nelle riunioni del Consiglio di Facoltà non è ammessa la partecipazione in modalità telematica, fatte salve diverse indicazioni di Ateneo. In nessun caso è consentito ai consiglieri di Facoltà conferire deleghe o farsi sostituire da persone interne o esterne al Consiglio. Il Preside può porre in discussione e/o allegare ai verbali gli eventuali contributi scritti a cura dei consiglieri soltanto se è presente alla riunione almeno uno dei firmatari.

6. Le sedute del Consiglio di Facoltà si ritengono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica incluso il presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. La verbalizzazione è a cura di uno dei membri indicati dal Preside in via permanente o dal presidente nella singola seduta. La verbalizzazione consiste in un resoconto sommario dello svolgimento della riunione e contiene obbligatoriamente i nominativi dei presenti e un elenco degli argomenti trattati. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri. Le decisioni assunte sono espresse in forma di deliberazione.

8. Quando il Consiglio di Facoltà è chiamato ad esprimersi su singoli professori di prima fascia o sulle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, non partecipano alle riunioni i professori di seconda fascia e i ricercatori, indipendentemente dall'incarico che rivestono. I ricercatori non partecipano nei casi in cui il Consiglio



debba esprimersi su singoli professori di seconda fascia o procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.

9. Il Consiglio di Facoltà si può riunire con composizione parziale, ovvero limitata ai soli docenti, nei casi in cui l'argomento concerna l'attribuzione ad essi dei carichi didattici, la nomina nelle commissioni d'esame, nonché il conferimento dei titoli di cultore della materia.

10. Quando ricorrono le condizioni richiamate nei precedenti commi, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ricalcolati di conseguenza.

11. L'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Facoltà è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.

12. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri.

#### **Art. 6 - Preside di Facoltà**

1. Il Preside è un professore, membro della Facoltà, incaricato di promuovere e coordinare l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della medesima Facoltà. Egli presiede il Consiglio di Facoltà, del quale determina il calendario annuale delle sedute ordinarie, che rende pubblico sulla pagina della Facoltà del sito web dell'Ateneo entro il 31 agosto precedente l'inizio di ogni anno accademico. Egli presiede anche il Consiglio di Presidenza.

2. Compito del Preside è quello di assicurare l'ottimale funzionamento della Facoltà, dei Corsi di studio e delle strutture di ricerca e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Facoltà. Il Preside esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti dell'Università. Egli assegna annualmente i carichi didattici ai singoli docenti della Facoltà nei corsi di studio della stessa Facoltà e propone agli altri Presidi i docenti il cui insegnamento è previsto in altre Facoltà, tenendo conto dei quadri di riferimento di Ateneo come definiti, in sede di programmazione per ogni anno accademico, nelle banche dati ministeriali.

3. Nell'impossibilità di una pronta riunione del Consiglio di Facoltà, e in caso di urgenza di deliberare, il Preside può adottare i provvedimenti resisi necessari, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile. I provvedimenti eventualmente non ratificati decadono dalla data di mancata ratifica.

4. Il Preside di Facoltà è nominato con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore. Dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato.

5. Si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'università.

#### **Art. 7 - Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. In ciascuna Facoltà o struttura dipartimentale è costituita una Commissione Paritetica docenti-studenti formata da tre docenti afferenti alla relativa struttura nominati dal Rettore su proposta del Preside e da tre studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti dagli studenti e nominati dal Rettore. L'incarico di docente coordinatore o vice-coordinatore nei Consigli di Corso di Studi è incompatibile con quello di membro della Commissione paritetica nella stessa Facoltà di afferenza del corso.

2. Ogni Commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo.

3. Le Commissioni paritetiche si riuniscono con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.



4. Le Commissioni Paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra le due componenti, eventuali criticità relative al funzionamento delle attività didattiche e agli esiti degli apprendimenti. Esse esprimono, tra l'altro, parere circa:

- a. la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative, le attività effettivamente richieste agli studenti e gli obiettivi formativi programmati;
- b. la congruità tra i crediti assegnati ai singoli insegnamenti e l'effettivo impegno di studio richiesto con riferimento alla bibliografia di riferimento;
- c. i criteri di distribuzione degli esami nelle annualità e nei semestri che compongono i singoli corsi.

5. I coordinatori dei Corsi di Studio di cui all'art.1 trasmettono alla Commissione Paritetica della Facoltà, per il tramite del Preside, ogni dato utile all'ottimale esercizio delle funzioni della stessa Commissione, tra cui obbligatoriamente i risultati delle prove di esame che abbiano registrato, per singolo appello, un esito negativo pari o superiore alla metà degli studenti esaminati. Su tali dati la Commissione paritetica esprime una valutazione, avendo cura di non interferire in alcun modo con le prerogative costituzionali dei professori universitari, e formula proprie proposte al Preside della Facoltà e al Presidio di Qualità di Ateneo, anche ai fini delle future attribuzioni degli incarichi di insegnamento nonché della composizione delle commissioni d'esame nei successivi appelli.

#### **Art. 8 - Assemblea di Facoltà**

1. Almeno due volte in ciascun anno accademico, con un intervallo di almeno due mesi, il Preside convoca l'assemblea di tutti i docenti che a qualsiasi titolo operano nella Facoltà allo scopo di dibattere sullo stato di sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca della Facoltà, sulle iniziative di orientamento, sulla ripartizione dei carichi didattici e scientifici, sui risultati di apprendimento degli studenti, sulle attività promozionali e sulla resa delle attività finanziate con il fondo di Facoltà e sul funzionamento in essa del sistema di Ateneo per l'assicurazione della qualità.

2. L'Assemblea non assume deliberazioni e non assorbe le competenze degli organi della Facoltà. Alle assemblee di Facoltà viene invitata anche una rappresentanza studentesca.

#### **Art. 9 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. Nel rispetto delle norme generali di legge ed in conformità allo Statuto dell'Ateneo, al Regolamento Didattico, al Regolamento Generale ed alla Carta della Qualità, ciascun Corso di Studio si dota di un proprio regolamento didattico. Il regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà ed emanato con decreto del Rettore, previo esame del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano gli obiettivi formativi specifici del singolo corso di studio, specificano gli aspetti organizzativi, i diritti ed i doveri dei docenti e degli studenti, nonché precisano, nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico, le attività formative previste e le eventuali articolazioni in moduli, le competenze in entrata ed in uscita, le modalità di accertamento di tali competenze, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i crediti formativi universitari, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali.

3. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono, ulteriormente, i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, le disposizioni su eventuali obblighi degli studenti, nonché le caratteristiche della prova finale.

#### **Art. 10 - Prova Finale**

1. Per il conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.

2. La prova finale di laurea triennale avverrà, di norma, in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un docente relatore, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero



vissute direttamente dallo studente. In relazione agli ordinamenti dei singoli corsi di studio, il rapporto può avere prevalente forma scritta, grafica, plastica, digitale, comunque di documentazione dell'attività svolta.

3. La prova finale dei corsi di laurea magistrale si basa sulla produzione e discussione di una tesi originale. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di uno o più docenti in qualità di relatore, nei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano didattico del Corso di Studio. Può essere prevista la partecipazione di un correlatore. L'obiettivo della tesi di laurea magistrale è l'esperienza del sapere tecnico e dei modi interdisciplinari di conseguirlo. La tesi consiste in una elaborazione tematica che abbia carattere di originalità, ovvero nella esperienza metodologica di una ricerca, anche in continuità con ricerche e studi precedenti.

4. In caso di indisponibilità da parte dei docenti, tramite istanza lo studente può rivolgersi al Coordinatore del Corso di Studio, il quale, tenuto conto dell'impegno didattico dei docenti, designa un relatore assicurando che attribuzioni e responsabilità dei laureandi siano ripartite equamente fra i docenti medesimi.

5. Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta alla Direzione Generale dell'Università attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova finale.

6. La prova finale consiste nella discussione pubblica del rapporto finale o della tesi nel corso di una seduta della commissione appositamente formata e nominata dal Preside della Facoltà. Fatte salve le diverse previsioni di legge per i Corsi Professionalizzanti, le commissioni per la prova finale di laurea triennale sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo. Le commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.

7. La commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi ed allo svolgimento della prova finale. La valutazione della commissione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 101/110.

8. La commissione, a partire dalla votazione iniziale, dispone di un punteggio complessivo che non può superare gli 11 punti. Alla determinazione di tale punteggio concorrono, oltre alla valutazione dell'elaborato finale, i punti per eventuali lodi ed altri titoli validi, fino ad un massimo di 4 per le lauree triennali e fino ad un massimo di 2 punti per le lauree magistrali. I punti aggiuntivi possono essere attribuiti dalla commissione oltre che in funzione del numero delle lodi (0,5 punti per ogni lode per un massimo di 2 punti), anche per significative esperienze formative o di tirocinio all'estero, maturate dallo studente nell'ambito del corso di studi o di programmi comunitari (p.e. Erasmus, Leonardo, ecc.), ovvero per altri titoli, abilità ed esperienze formative, qualora preventivamente riconosciuti con apposita deliberazione del competente Consiglio del Corso di Studio. Tale documentazione dovrà pervenire al Consiglio del Corso di Studio entro e non oltre la scadenza fissata dall'Ateneo per la presentazione della domanda di laurea.

9. Per tesi su argomenti di particolare rilevanza scientifica e/o applicativa, in relazione ai risultati conseguiti, il relatore può richiedere la menzione. La proposta di menzione può essere formulata anche sulla base di un giudizio complessivo positivo "a maggioranza". La menzione può essere richiesta solo per i laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore a 102/110. La commissione ha facoltà di assegnare al laureando, che si presenta con votazione iniziale non inferiore a 105/110 e che abbia completato i suoi studi nella durata legale del Corso di Studio, una menzione speciale "alla carriera". Della menzione il Presidente della commissione dà pubblica lettura all'atto della proclamazione del candidato.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali o ordinatori negli accordi per l'attivazione di Corsi di Studio in convenzione con altri Atenei italiani ed esteri.